

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE LE REGOLE PER GLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI ALLE PERSONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE LE REGOLE PER GLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI ALLE PERSONE. ”

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Regole per gli appalti (3 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE LE REGOLE PER GLI APPALTI
PUBBLICI DI SERVIZI ALLE PERSONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Rilevato che le organizzazioni sindacali e di categoria hanno sottoscritto un documento sul tema “ Regole per gli appalti pubblici di servizi alla persona”, allo scopo di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione sull’opportunità di considerare alcune clausole sociali a tutela del lavoratore e a garanzia della correttezza nell’applicazione delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro negli appalti;
- Visto il suddetto allegato documento, composto da n. 3 fogli, concernente le regole per gli appalti pubblici di servizi alla persona e richiamati i criteri nello stesso esplicitati
- Ravvisata l’opportunità di adottare un atto di indirizzo concernente le regole per gli appalti pubblici di servizi alle persone, anche per favorire l’inserimento nell’ambito lavorativo delle persone diversamente abili ed il mantenimento del posto di lavoro;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art.48 , 2° comma ;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 , 1° comma del D. Lgs. n.267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e facendo salva quella propria dei dirigenti, gli allegati criteri in materia di appalti pubblici di servizi alla persona, i quali saranno applicati se ed in quanto non contrastanti con la vigente normativa sugli appalti;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs. 18/08/00, n. 267

.

Avviso Comune

Regole per gli appalti pubblici di servizi alla persona

Il presente avviso comune vuole sottolineare e porre all'attenzione della pubblica amministrazione alcune clausole sociali a tutela della qualità del servizio, a garanzia della correttezza nell'applicazione delle principali norme che regolamentano il rapporto di lavoro negli appalti, ed a garanzia della generale correttezza nell'applicazione delle leggi.

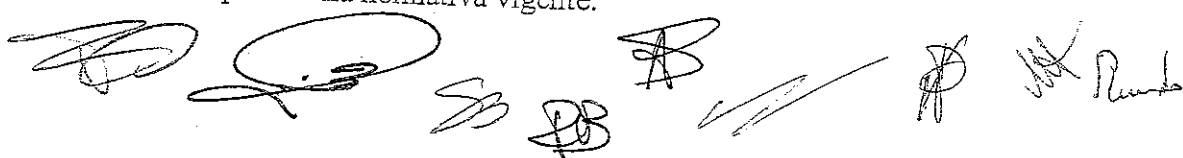
Un aspetto specifico è relativo alla disciplina del contratto di lavoro ed alla sua applicabilità, oggi definita con una certa attenzione solo per gli appalti pubblici (legge 300/70, D. Lgs 163/2006 Art. 87). L'attuale condizione di irregolarità diffusa e di comportamenti irresponsabili a diversi livelli (si tenga conto che il metodo del massimo ribasso in servizi come questi, così ad alta intensità di lavoro, determina facilmente uno sconfinamento, nell'ambito del costo del lavoro, in una compressione irregolare di una o più delle sue componenti) pone ancora l'obiettivo della applicabilità integrale di una disciplina contrattuale collettiva sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

L'esigenza di definire una reale garanzia contrattuale per le attività di servizio, oggi formalmente previsto solo per gli aspetti contributivi e non normativi, è la prima garanzia per una competizione che si basi sulla qualità e non sulla negazione dei diritti e delle condizioni economiche degli addetti impegnati negli stessi appalti.

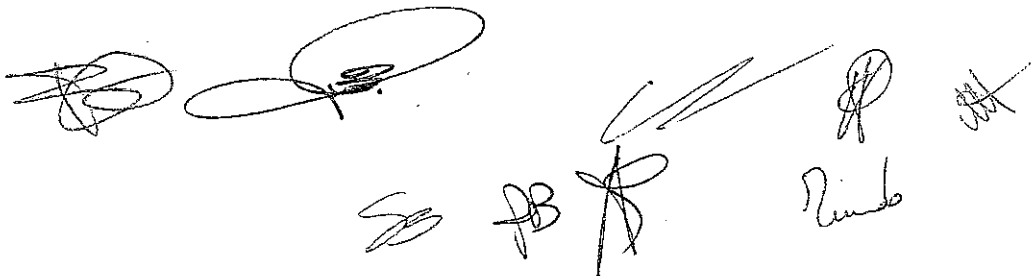
Non è un caso che negli ultimi anni siano proliferati contratti collettivi di lavoro sottoscritti da soggetti con minima, se non nulla, rappresentatività, che vengono utilizzati da aziende spregiudicate al fine di giustificare offerte economiche eccessivamente basse ed altrettanto economicamente insostenibili, spesso causa di fenomeni di turn over elevato. Il contratto applicato spesso è però solo la copertura a fenomeni, ben più gravi, di lavoro totalmente irregolare o parzialmente irregolare.

Un corretto orientamento nel senso sopra indicato dovrebbe, a giudizio delle parti sociali direttamente coinvolte, considerare i seguenti punti come imprescindibili da una corretta indicazione di gara d'appalto:

1. Le basi d'asta nelle gare d'appalto dovranno essere individuate sulla base della Tabella Ministeriale (D.M. 01.06.2005 e successive modifiche, nonché costi previsti dagli accordi provinciali integrativi, ove siglati). In particolare, le offerte economiche dovranno essere esplicitate affinché possano essere scorporati i costi del personale dagli altri costi previsti. I costi del personale e della sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e dlgs 81/2008) non potranno essere soggetti a ribassi. Per questo il riferimento ai contratti nazionali e territoriali ed alla loro integrale applicazione deve essere sempre esplicito negli appalti. I capitolati d'appalto dovranno, inoltre, prevedere la garanzia minima del mantenimento alle lavoratrici e ai lavoratori delle condizioni economiche in essere, derivanti dai CCNL applicati.
2. L'affidamento di appalti a cooperative di tipo B deve essere effettuato per finalità sociali e non di risparmio.
3. Si invitano le stazioni appaltanti pubbliche ad applicare quanto disposto dalla regione Lombardia (deliberazione n. VII/20126 del 23 dicembre 2004) relativamente all'affidamento in convenzione nel rispetto della normativa vigente.



4. Nel caso l'appalto riguardi il subentro di una società ad una cooperativa di tipo B, dovrà essere garantita la ricollocazione dei lavoratori come previsto dall'art. 37 CCNL cooperative sociali. Laddove l'Ente subentrante non fosse in regola con quanto previsto dalla Legge 68/1999 dovrà, comunque, assumere i lavoratori svantaggiati occupati, al di là di un eventuale modifica delle condizioni di appalto, comportante una riduzione.
5. È opportuno prevedere, all'interno dei capitolati speciali e dei contratti, norme per la disciplina del subappalto.
6. Va ribadita l'importanza essenziale di verificare nei fatti che l'impresa assegnataria rispetti, nella successiva fase di gestione e con la necessaria puntualità, sia le regole che gli adempimenti contributivi, assicurativi e contrattuali nei confronti dei lavoratori, sia gli adempimenti di servizio nei confronti del committente, così come esplicitati nell'eventuale offerta tecnica. L'azione di controllo successiva deve riguardare sia gli aspetti amministrativi che gli aspetti quanto/qualitativi del servizio, per i quali l'appaltatore si è impegnato in sede di offerta.
7. È opportuno prevedere nel contratto tra Ente e appaltatore clausole risolutive in caso di accertata violazione di norme poste a tutela dei lavoratori.
8. È opportuno l'istituzione della figura del "Responsabile di servizio" da parte dell'Ente appaltante.
9. Ai fini di una corretta gestione dei cambi di appalto, è importante che l'Ente provveda ad una comunicazione annuale di tutte le scadenze degli appalti e successivamente delle società vincitrici dell'appalto, al Comitato Misto Paritetico Provinciale presso ALCST - Legacoop, via Palmanova, 22 (20132) Milano.
10. La durata dell'appalto deve essere almeno triennale, per assicurare possibilità d'investimento al fine di migliorare il servizio nel suo complesso.
11. Quando gli appalti prevedono un monte ore complessivo, queste dovranno essere calcolate sulla media previsionale dell'intero servizio e non sul dato iniziale, estensibile successivamente.
12. Nelle gare di appalto, per la partecipazione di cooperative sociali, deve essere prevista la presentazione del verbale di revisione, in assenza del quale dovrà essere presentata l'autocertificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n° 220 del 2 agosto 2002. in caso di aggiudicazione dell'appalto, in presenza di autocertificazione, deve essere prevista l'integrazione con il verbale di ispezione annuale avvenuta.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a vertical signature on the right.

13. E' importante ribadire l'esistenza della responsabilità solidale anche a carico degli enti pubblici: un appalto assegnato, ignorando o contravvenendo anche parzialmente, alle norme sul costo del lavoro e della sicurezza deve comportare la responsabilità dell'Ente rispetto ai lavoratori ed agli istituti previdenziali per gli eventuali danni causati.

Milano 13 giugno 2008

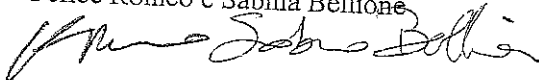
- CONFCOOPERATIVE UNIONE INTERPROVINCIALE DI MILANO LODI e MONZA BRIANZA
SETTORE SOCIALE

Vittorio Paolo Paoli



- ALCST-LEGACOOOP

Felice Romeo e Sabina Bellione

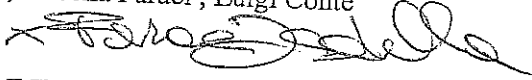


- AGCI MILANO

Massimo Ramerino

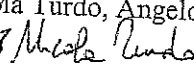
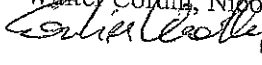
- FISASCAT CISL MILANO e LEGNANO MAGENTA

Rappresentata da Luigino Pezzuolo, Isabella Faraci, Luigi Conte



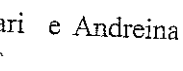
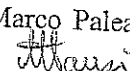
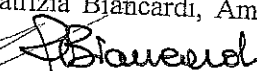
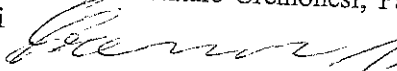
- FP CISL MILANO, BRIANZA e LEGNANO

Walter Cordia, Nicola Turdo, Angelo Sangiovanni



- FP CGIL MILANO, BRIANZA e LEGNANO

Rappresentate da Natale Cremonesi, Patrizia Biancardi, Amerigo Sallusti, Marco Paleari e Andreina Manzi



- F.P.L. UIL MILANO

Ciro Mangione e Ciro Capuano